

TI_GERICHTE 30.2003.173 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.173

FR: TI_GERICHTE 30.2003.173 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.173 del 25 aprile 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.173/AMM

13856/010

Bellinzona

8 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2003
presentato da

_____ , _____

(difeso dall'avv. _____ , _____)

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____ ,

viste _____ le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _____
_____ una multa di fr. 300.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.■ e
le spese di fr. 20.■, per i seguenti fatti accertati il 7 marzo 2003 in territorio di _____:

"alla guida della vettura _____ proveniente da una strada secondaria s'immetteva su
strada principale creando pericolo alla circolazione";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1
ONC;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio
2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

che in un successivo scritto del 18 giugno 2003 il ricorrente prospetta l'esperimento di un "sopralluogo in contraddittorio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la domanda del ricorrente intesa all'esperimento di un sopralluogo è tardiva, essendo stata formulata dopo la presentazione del ricorso ■ in violazione dell'art. 4 cpv. 3 lett. b LPContr ■ senza che il ritardo fosse giustificato da motivi pertinenti;

che del resto non è dato a divedere ■ né il ricorrente spiega ■ in che modo il postulato sopralluogo sarebbe suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;

che per l'art. 36 cpv. 2 LCS la precedenza alle intersezioni spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "da una strada secondaria su strada principale creando pericolo alla circolazione" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso dall'agente _____ il 7 marzo 2003: "per aver circolato alla guida dell'autovettura _____ targata _____ omettendo di concedere la precedenza proveniente da una strada secondaria immettendosi su di una strada principale, creando concreto pericolo alla circolazione");

che in un successivo rapporto del 4 giugno 2003 lo stesso agente denunciante ha avuto modo di precisare quanto segue:

"Nell'ora e data citate [il 7 marzo 2003 alle ore 10.50], si aveva modo di circolare alla guida di un veicolo di servizio ufficiale all'interno dell'abitato di _____ sulla strada cantonale principale via _____ direzione _____.

Giunto all'altezza del ristorante _____, dove dalla sinistra rispetto la nostra direzione di marcia vi è lo sbocco della strada secondaria via _____ notavo giungere un veicolo fuoristrada, il quale conducente senza rispettare la segnaletica esposta in loco (3.02 ■ 6.12 ■ 6.13 ■ 6.14) e senza far cenno di rallentare si immetteva su via _____ direzione _____.

Onde evitare la sicura collisione, entrambi i conducenti doveva frenare arrestandosi a circa 1 metro di distanza dalle rispettive parti anteriori dei veicoli.

In base a quanto accaduto e constatato, il comportamento del Sig. _____ ha creato concreto pericolo alla circolazione.

Sia la segnaletica orizzontale e verticale (dare precedenza) presente su via _____ all'intersezione con via _____ è stata esposta come da prescrizioni vigenti e chiaramente visibile";

che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà;

che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze concrete suscettibili di inficiare gli accertamenti dell'agente denunciante, il ricorso esaurendosi nella generica contestazione secondo cui l'interessato "non ha creato pericolo alla circolazione proveniente da una strada secondaria su una strada principale", né "ha intralciato la macchina della polizia";

che neppure giova all'interessato adombrare incongruenze fra il rapporto di polizia del 7 marzo 2003 e quello del 4 giugno 2003 ("in quest'ultimo non si capisce bene chi avrebbe constatato l'infrazione e chi erano i conducenti che hanno dovuto frenare": cfr. osservazioni del 18 giugno 2003), l'infrazione essendo stata chiaramente accertata dall'agente che ha sottoscritto entrambi i rapporti e i conducenti costretti a frenare essendo senz'altro lo stesso agente denunciante e il ricorrente;

che eventuali dubbi al riguardo non sarebbero per altro suscettibili ■ comunque sia ■ d'inficiare l'accertamento secondo cui l'insorgente, proveniente da una strada secondaria, ha omesso di concedere la precedenza a un veicolo in transito sulla strada principale, creando un concreto pericolo alla circolazione;

che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa ■ suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico ■ rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.■ e le spese di fr. 50.■ sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

■ _____,

■ avv. _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.